

# STATUTO

## Articolo 1 – Denominazione, forma giuridica, sede e durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **R.P. LIGURIA ODV Associazione per la Retinite Pigmentosa e Altre Malattie della Retina** (comunemente **R.P. Liguria ODV**), già R.P. LIGURIA ONLUS Associazione per la Retinite Pigmentosa e Altre Malattie della Retina (iscritta nel Registro Regionale della Regione Liguria delle Organizzazioni di Volontariato, Settore Sanitario, provincia di Genova/AG/5/99 con decreto 113 del 26/01/1999 e seguenti), che assume la forma giuridica di associazione a carattere regionale.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Organizzazione è costituita per un tempo indeterminato.

## Articolo 2 - Finalità e Attività

1. L'Organizzazione non ha carattere politico, né religioso e, mossa da un sincero e rigoroso spirito di fraterna solidarietà, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - g. Formazione universitaria e post-universitaria;
  - h. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - w. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività di interesse generale su esposte vengono realizzate per perseguire le seguenti finalità specifiche:

- Promuovere e sviluppare ad ogni livello, con le iniziative più idonee, gli studi tendenti al progresso della conoscenza della retinite pigmentosa e altre malattie della retina in campo clinico, in campo genetico e in campo riabilitativo. Altresì, per tali patologie ad ogni livello promuovere, favorire, sostenere e/o organizzare attività di prevenzione, di assistenza, di sostegno, di integrazione sociale e di formazione, sia dirette che indirette, anche attraverso l'erogazione di contributi specificatamente destinati.
  - Fornire una corretta e adeguata informazione ai malati e alle loro famiglie su quello che attenga alla loro particolare situazione, sia dal punto di vista medico che assistenziale.
  - Sensibilizzare l'opinione pubblica e curare i rapporti con le autorità politiche e sanitarie al fine di ottenere una tutela assistenziale il più possibile adeguata.
  - Far conoscere tra di loro i malati di Retinite Pigmentosa e delle altre malattie di cui si occupa l'Organizzazione; fungere da punto d'incontro e di scambio di esperienze.
2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altre Associazioni e/o Organismi nazionali e internazionali di cui condivide finalità e metodi, curandone i rapporti e i contatti, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### **Articolo 3 – Attività diverse**

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo individuerà, in base e in conformità ai decreti applicativi, le attività diverse e deciderà in merito alla loro attuazione.

### **Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Articolo 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organizzazione è formata dai soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.  
Sono soci ordinari coloro che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.  
Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono in modo rilevante in denaro o attrezzature al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione.  
Il riconoscimento di tali qualifiche si ottiene mediante iscrizione all'Albo dell'Organizzazione (Libro dei Soci).  
Sono soci onorari gli scienziati che abbiano comunque reso contributi scientifici particolarmente significativi nell'ambito delle scienze umane e chiunque abbia acquisito benemeritenze in campo sociale con attività utili per l'Organizzazione. La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:
  - Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
  - Mancato versamento della quota associativa;
  - Morte (in caso di persona fisica), o cessazione dell'attività, o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - A seguito di delibera motivata dall'Assemblea per gravi motivi quali, per es., la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

## Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
  - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
  - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
  - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - Recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
  - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
  - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - Rispettare le delibere degli organi sociali;
  - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  - Concorrere alle spese dell'Organizzazione, in primo luogo, mediante il versamento della quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
  - Non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

## **Articolo 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Articolo 8 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'Organizzazione:
  - L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - Il Tesoriere;
  - L'Organo di Controllo (che sarà eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
  - L'Organo di Revisione (che sarà eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

## Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e dai soci sostenitori ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:
  - Per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e comunicazione dell'attività decorsa;
  - Per la discussione e l'approvazione di massima del bilancio o rendiconto preventivo e dell'attività da svolgersi nell'anno successivo;
  - Per le nomine, alle scadenze determinate, del Consiglio Direttivo e altri organi dell'Organizzazione;
  - Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata successivamente, ma entro il limite utile per la presentazione del bilancio al RUNTS.

3. L'Assemblea sarà convocata presso la sede dell'Organizzazione o in altro luogo designato dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo lettera, fax, email, o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ed efficace.
4. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati se l'Organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - Delibera sull'esclusione degli associati;
  - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
  - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

## **Articolo 10 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque e un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - Elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
  - Amministra l'Organizzazione;
  - Predispose il bilancio d'esercizio in conformità con l'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Articolo 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità, può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Articolo 12 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili, inoltre collabora per la predisposizione del progetto di bilancio ove previsto.  
Per l'adempimento degli obblighi contabili e la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabilità, di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni d'incasso e di pagamento sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13 - Organo di Controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
  - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal proposito, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Articolo 14 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

### **Articolo 15 - Risorse**

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Organizzazione stessa.



## **Articolo 16 – Bilancio d’esercizio**

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo, in ogni caso non oltre il termine utile per il deposito del bilancio nel RUNTS. Dopo l’approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **Articolo 17 - Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **Articolo 18 – Libri sociali obbligatori**

1. L’Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 19 – Rapporti di lavoro**

1. L’Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli artt. 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **Articolo 21 - Statuto**

1. L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, e della disciplina vigente.
2. L’Assemblea può deliberare l’eventuale Regolamento di attuazione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **Articolo 22 - Disposizioni finali**

1. Il funzionamento dell’Organizzazione è retto, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle normative vigenti sulle Organizzazioni di Volontariato.